

La Sicurezza nei trial clinici

Cinzia Cupani Ufficio Sperimentazione Clinica

Catania, 12 Luglio 2019



Dichiarazione di trasparenza/interessi*

Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l'AIFA

Interessi nell'industria farmaceutica	NO	Attualmente	Da 0 a 3 anni precedenti	oltre 3 anni precedenti						
INTERESSI DIRETTI:										
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una società farmaceutica	Х			☐ obbligatorio						
1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo di un prodotto farmaceutico	Х			☐ obbligatorio						
1.3 Impiego per una società: altre attività	Χ			☐ facoltativo						
2. Consulenza per una società	Х			facoltativo						
3. Consulente strategico per una società	Χ			☐ facoltativo						
4. Interessi finanziari	Х			facoltativo						
5. Titolarità di un brevetto	Χ			☐ facoltativo						
INTERESSI INDIRETTI:										
6. Sperimentatore principale	Х			☐ facoltativo						
7. Sperimentatore	Χ			facoltativo						
8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari	Х			facoltativo						
9. Interessi Familiari	Х			☐ facoltativo						
* Cinzia Cupani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta										

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso

^{*} Cinzia Cupani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli esperti.



Regolamento (UE) 536/2014



- Scelta di un Regolamento e non di una Direttiva per una armonizzazione fra gli Stati membri
- Ridotti al minimo gli ambiti di autonomia normativa a livello nazionale
- Necessità di assicurare la produzione di dati affidabili e robusti, di alto livello scientifico, garantendo la sicurezza del paziente
- Verso una trasparenza sempre maggiore sui risultati dei trials clinici

Open Access Research

BMJ Open Factors influencing clinical trial site selection in Europe: the Survey of Attitudes towards Trial sites in Europe (the SAT-EU Study)

Marta Gehring, ¹ Rod S Taylor, ² Marie Mellody, ³ Brigitte Casteels, ⁴ Angela Piazzi, ³ Gianfranco Gensini, ⁵ Giuseppe Ambrosio ⁶



Novità principali (1/2)



- 1 UNICO Portale e DB europeo
- 1 UNICO sportello di accesso per la CTA submission
- 1 UNICA decisione europea



UN LAVORO CONDIVISO FRA STATI MEMBRI

- Interazione prevista fra tutte le Autorità Competenti (AC)
- Coinvolgimento dei Comitati Etici (CE) nella procedura di valutazione
- Modalità di interazione AC/CE lasciate alle decisioni degli Stati membri
- Tempistiche di valutazione ridotte (45 giorni per SC, 38 per ES)
- Ancora il silenzio-assenso ⊗ ⊗



Novità (2/2)



- Maggiore trasparenza sulle informazioni e risultati dei CTs
- Risultati disponibili anche nella versione per il pubblico (lay person)
- Previste sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza
- Considerate altre popolazioni vulnerabili (minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento, persone private della libertà personale)
- Introdotto il concetto di co-sponsorizzazione
- Obbligo per lo SM di garantire l'esistenza di sistemi di risarcimento danni



UE PORTAL



- Piattaforma nazionale e multinazionale
- Workflow per NCA e gestione domande di autorizzazione
- Database/repository
- Interfaccia con i sistemi nazionali
- Portale di accesso per il pubblico (informazioni sui trial in corso, trasparenza e pubblicazione dei risultati)
- Funzionalità NON ILLIMITATE
- Necessità di garantire l'interfaccia informatica tra il portale e le piattaforme nazionali: dictionary e anagrafiche corrispondenti.
- La pianificazione dei tempi indica anche le tempistiche per l'adeguamento dell'interfaccia nazionale





Dettaglio UAT

					and the second	1 1												
2015		20	016				201	7				20	18			20	19	
Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1			Q3	(24	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
O N D	J F M	A M J	J A S	O N D	J F M	A	7	J A	s o	N D	J F M	A M J	J A S	O N D	J F M	A M J	J A S	O N D
	Feb - Mar '16	May -	Aug -	Oct-Dec '16	Jan -	Apr -	.]	AT 7 Jul – Aug '17	UAT Oct Nov	>	Jan - Feb '18	DAT 10 Apr - May '18		UAT con	tinues			




UAT 6

- 29 May to Friday 02 June
- 6-29 November 2017
- On Site Testing at EMA Facilities
- Off Site Testing at AIFA
- Contributo AIFA
- 1 on site tester
- 14 Off Site Testers Group

Issue category	Number of issues raised*
Bugs	242
CT change	214
Total	456



TEMPISTICHE Portale & Database UE





La procedura di valutazione



- 1 REPORTING Member State Stato membro RELATORE con funzione di coordinare la valutazione (AR)
- n... "CONCERNED" Member State(s) più Stati membri INTERESSATI
- 3 steps nella procedura: convalida/valutazione/decisione
- PARTE I della relazione di valutazione => entra nel merito tecnico-scientifico qualità, non-clinica e clinica. Stato delle conoscenze, quesito clinico, ipotesi da testare, rilevanza clinica, obiettivi, endpoint, misure di sicurezza, rischio/beneficio.
- PARTE II della relazione di valutazione => aspetti etici e di fattibilità locale:informazione al paziente/consenso informato, lettera medico curante, modalità arruolamento, assicurazione, idoneità PI e Centro clinico, eventuali rimborsi..



Team di valutazione (assessors)

- No conflitti di interesse
- Dichiarazione annuale su interessi finanziari
- <u>Indipendenza</u> dal Promotore, dal Centro di sperimentazione, da sperimentatori coinvolti e finanziatori
- Lo SM deve garantire una <u>pluralità di opinioni</u>: valutazione congiunta di un numero ragionevole di persone con qualifiche ed expertise adeguate
- Alla valutazione partecipa <u>almeno un non addetto ai lavori</u> (lay person)





Esito della valutazione

Decisione finale comunicata entro 10 giorni al Promotore dalla data di valutazione come:

- AUTORIZZAZIONE
- AUTORIZZAZIONE a CONDIZIONE (se le condizioni non possono essere soddisfatte al momento della domanda)
- RIFIUTO







- => Valutazione negativa sulla Parte I: vale in TUTTI gli SM
- => Valutazione negativa Parte II: trial non viene autorizzato in quello SM



Procedura di valutazione in contemporanea AC/CE



Relazione di valutazione – Parte I* Valutazione coordinata (45 + 31 giorni)

* Coinvolgimento CE?

In Parallelo

Relazione di valutazione – Parte II**
Valutazione nazionale (45 + 31 giorni)

** Coinvolgimento esclusivo CE?

Notifica decisione SM

Silenzio assenso

Validazione



«Low intervention clinical trial» SC a basso livello d'intervento



DEFINIZIONE: deve soddisfare <u>tutte</u> le seguenti condizioni:

- I medicinali in fase di sperimentazione sono autorizzati;
- In base al protocollo:
 - i medicinali sono utilizzati in accordo all'AIC oppure
 - l'uso del IMP è *evidenced based* supportato da evidenze scientifiche di sicurezza e efficacia <u>in un qualsiasi</u> SM
- Le procedure diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive pongono solo rischi o oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza dei soggetti rispetto alla normale pratica clinica in un qualsiasi SM interessato.



«Low intervention clinical trial»

- SC a basso livello di intervento non significa necessariamente a basso rischio!
- Rispetto alla tempistica proposta inizialmente per la valutazione (10 giorni) sono state accordate timelines di valutazione standard (45gg)
- Non definito in dettaglio <u>un livello minimo di evidenza richiesto</u> (es.risultati positivi pubblicati da studi almeno di fase II)
- Questa classificazione potrebbe creare contenziosi e carico di lavoro addizionale per gli SM, nell' argomentare con il Promotore laddove non si sia in accordo con la classificazione low intervention trial
- Vantaggi: potrebbero non aver bisogno di copertura assicurativa, monitoraggio e tracciabilità del farmaco ridotte



Protezione dei soggetti e CI: novità

- Possibilità di richiedere un consenso allargato (BROAD) per ulteriori analisi future, che il paziente potrà in qualunque momento revocare
- CLUSTER TRIALS: trial che paragonano trattamenti standard (autorizzati), differenti approcci terapeutici. La randomizzazione non è per paziente ma per Centro clinico. Ammesso un CI semplificato
- Sperimentazioni in situazioni di EMERGENZA: acquisizione del consenso potrebbe non essere possibile al momento del primo atto previsto dal protocollo (già autorizzato), per mancanza del rappresentante legale e considerato lo stato del paziente (incosciente)
- Necessaria la situazione di emergenza (es infarto, stroke, traumi), giudizio sul beneficio atteso CLINICAMENTE RILEVANTE per il SOGGETTO e solo un rischio mimino aggiuntivo per le procedure rispetto allo standard



Meccanismo d'indennizzo



- La Direttiva 2001/20/ CE aveva introdotto un sistema di assicurazione <u>obbligatorio che aveva portato ad un i</u>ncremento dei costi ed oneri amministrativo-burocratici nella gestione delle SC (si parla dell'800%..)
- La materia è lasciata ai singoli SM. **Art 76 Risarcimento Danni** "Gli SM garantiscono l'esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti...sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi....commisurati alla natura e portata del rischio"
- Il nuovo Regolamento adotta un approccio proporzionato al rischio: per le SC "a basso livello di intervento"gli SM <u>non richiedono una assicurazione supplementare</u> se già coperte da un sistema di risarcimento applicabile già esistente (non necessaria una doppia assicurazione)



Implementazione nazionale





LEGGE n. 3/2018 LORENZIN

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.





Legge 3/2018 punti principali

Art. 1

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica

- Previsti entro 12 mesi uno o più decreti legislativi
- Specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica
- Individuazione dei requisiti dei Centri autorizzati alla conduzione delle SC di tutte le fasi
- Sostegno e attivazione di Centri per la fase I sia su volontari che pazienti e presenza più omogenea sul territorio nazionale
- Introdotto l'obbligo di includere i pazienti nelle fasi di valutazione e disegno delle sperimentazioni cliniche
- Particolare attenzione alle malattie rare



Legge 3/2018 punti principali

Prevede

- La definizione dei compiti e delle finalità dei comitati etici locali
- Introduzione di meccanismi di ritorno economico rispetto alle attività di ricerca svolte per i centri sperimentali stessi e l'accademia, al fine di valorizzarne ulteriormente il contributo alla ricerca

Ribadisce

• i principi di indipendenza dello sperimentatore, di mancanza di conflitti di interesse e di trasparenza sulle sperimentazioni cliniche, inclusi gli aspetti di natura finanziaria

Menziona specificatamente

 Le professionalità peculiari che operano nella sperimentazione clinica e che attualmente non trovano riconoscimento normativo (ad es. data manager, study coordinator, infermiere di ricerca)



LEGGE 3/2018: revisione normativa



Revisione della normativa relativa agli **studi clinici senza scopo di lucro** e agli **studi osservazional**i, al fine di facilitarne e sostenerne la realizzazione, in particolare per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, anche prevedendo forme di coordinamento tra i promotori, con l'obiettivo di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali



Riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005, in particolare modificando l'articolo 1, comma 2, lettera d), nel senso di prevedere la possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e la loro utilizzazione a fini di registrazione, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e di stabilire che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione nonché le mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.



LEGGE 11 gennaio 2018, n.3 IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

Individuazione, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci.



Programmi obbligatori di formazione continua in medicina e che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali e su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.





Situazione attuale italiana Centri clinici vs Comitati etici per Regione*


Regioni	→ † Totale Centri Clinici	Totale Comitate Etici
ABRUZZO	48	2
BASILICATA	17	1
CALABRIA	45	3
CAMPANIA	181	7
EMILIA-ROMAGNA	234	3
FRIULI-VENEZIA GIULIA	27	1
LAZIO	165	11
LIGURIA	33	1
LOMBARDIA	263	20
MARCHE	23	2
MOLISE	9	2
PIEMONTE	120	6
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	17	1
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	17	1
PUGLIA	63	6
SARDEGNA	41	2
SICILIA	141	8
TOSCANA	143	4
UMBRIA	33	1
VALLE D'AOSTA	1	1
VENETO	86	6
Totale	1707	89

^{*}data di riferimento 15 maggio 2018




Centri clinici vs Comitati etici per Regione*

Totale Centri Clinici per Regione



Totale Comitati Etici per Regione



*data di riferimento 15 maggio 2018



Decreti attuativi in progress

- Tariffa Unica e gettone di presenza/rimborso spese
- Fase Transitoria
- Comitati Etici riordino compiti e funzioni
- Il Ministero della Salute sta raccogliendo i contributi tecnici



Legge 11 gennaio 2018, n. 3

Decreto Tariffa Unica

Presupposto necessario: esercizio di costing da parte di Aifa, Regioni e Comitati etici

AIFA ha già fornito il suo contributo al Ministero della Salute



Legge 11 gennaio 2018, n. 3

Art. 2, comma 5

Con decreto del Ministro della salute [...] è determinata una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa.

Il predetto decreto definisce altresì l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali.



Riordino e riorganizzazione dei Comitati etici Legge 11 gennaio 2018, n. 3

- 1 Centro di Coordinamento Nazionale (CCN) dei Comitati Etici territoriali
- 40 Comitati etici territoriali
- 3 Comitati etici a valenza nazionale



Riorganizzazione dei Comitati etici Legge 11 gennaio 2018, n. 3

Art. 2, comma 1

È istituito il Centro di coordinamento con funzioni di coordinamento, di indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali



Riorganizzazione dei Comitati etici Legge 11 gennaio 2018, n. 3

Art. 2, comma 4

Il Centro di coordinamento è composto da un massimo di quindici componenti, di cui due indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e almeno due indicati dalle associazioni dei pazienti più rappresentative a livello nazionale. [...]

I componenti del Centro di coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute



Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018 GU n.107 del 10-5-2018

Decreto recante "Costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3".



GU n.107 del 10-5-2018

Art. 1

(Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici)

- D.ssa Maria Luisa Moro, designata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- D.ssa Maria Rosaria Romano, designata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
- Sig.ra Sabrina Nardi, Vice coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato e Direttore del Coordinamento nazionale associazioni malati cronici di Cittadinanzattiva;
- Sig.ra Tommasina Iorno, nella qualità di Presidente dell'Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare Onlus;
- Architetto Angelo Ricci, nella qualità di Presidente della FIAGOP Federazione Italiana Associazioni Genitori Onco-ematologia pediatrica;
- Dott. Carlo Petrini, Responsabile dell'Unità Bioetica dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Dott.ssa Patrizia Popoli, Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità;
- 8) Prof. Raffaele Landolfi, Direttore Area Medicina interna del Policlinico Universitario A. Gemelli;
- Dott.ssa Luisa Minghetti, Direttore del Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca dell' Istituto Superiore di Sanità;
- Prof. Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di pediatria ematologia e oncologica dell'IRCCS Ospedale Bambino Gesù;
- Prof.ssa Graziella Pellegrini, Professore Ordinario di Biologia applicata, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
- 12) Prof. Giulio Maira, Neurochirurgo *Senior* Consultant presso l'Istituto Humanitas di Milano;
- Dott. Roberto Ieraci, Direttore UOC Vaccinazioni Internazionali Attività vaccinali, ASL Roma E;
- 14) Prof. Carlo Balduini, Professore Ordinario di medicina interna, Università di Pavia;
- Prof. Mario Luppi, Professore Ordinario di ematologia clinica sperimentale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;



GU n.107 del 10-5-2018

Alle riunioni partecipano di diritto i Presidenti

- del Comitato nazionale di bioetica
- del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita
- dell'Istituto Superiore di Sanità
- Il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che assicura anche il coordinamento con l'Ufficio della medesima Agenzia a cui è attribuita la funzione di Segreteria del medesimo Centro.

I componenti del Centro di coordinamento durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.



GU n.107 del 10-5-2018

Art. 3

(Funzioni del Centro di coordinamento)

- 1. Il Centro di coordinamento <u>svolge funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio</u> delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali.
- 2. Sono, altresì, attribuite al Centro di coordinamento le seguenti funzioni:
- a) <u>supporto e consulenza, su richiesta dei singoli comitati etici territoriali</u>, anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti etici, compresi nella parte II della relazione di valutazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 536/2014, richiamato in premessa;
- b) definizione di direttive di carattere generale finalizzate a garantire l'uniformità procedurale e il rispetto dei termini per la valutazione, da parte dei comitati etici territoriali, delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV, con riferimento agli aspetti etici, compresi nella parte II della relazione di valutazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 536/2014;
- c) monitoraggio delle attività svolte dai comitati etici territoriali e segnalazione ai coordinatori dei comitati etici dei casi di mancato rispetto, da parte dei comitati stessi, dei termini prescritti dal regolamento (UE) n. 536/2014;



GU n.107 del 10-5-2018

Art. 3

(Funzioni del Centro di coordinamento)

- d) proposta di soppressione al Ministro della salute di un comitato etico territoriale, nei casi di inerzia o nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal regolamento (UE) n. 536/2014 da parte dello stesso;
- e) individuazione del contenuto minimo del contratto relativo alla sperimentazione clinica stipulato fra il promotore ed il centro clinico coinvolto nella sperimentazione, finalizzato a garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del citato regolamento (UE) n. 536/2014;
- f) espressione del parere, su richiesta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per gli studi clinici che richiedono una revisione a seguito della segnalazione di eventi avversi;
- g) <u>individuazione del comitato etico territoriale incaricato della valutazione dell'istanza</u> in caso di mancata indicazione dello stesso da parte del promotore;
- h) <u>riferimento nazionale e coordinamento dei comitati etici territoriali</u> in relazione ai controlli disposti dall'Unione europea.



GU n.107 del 10-5-2018

Art. 4

(Oneri e spese)

- 1. Ai componenti del Centro di coordinamento non sono corrisposti compensi o emolumenti, comunque denominati diversi da quelli indicati al comma 2.
- 2. Ai componenti del Centro di coordinamento spettano il gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento, nei termini e nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.






Art. 2, comma 7

Sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta.

Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione;
- b) l'avvenuta riorganizzazione dei comitati etici, prevista dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa;
- c) il numero di sperimentazioni valutate in qualità di centro coordinatore nel corso dell'anno 2016.









Massimo 40 Comitati Etici



Art. 2, comma 8

La nomina dei componenti di ciascun comitato etico territoriale è di competenza regionale.

Art. 2, comma 9

Sono individuati i comitati etici a valenza nazionale nel numero massimo di tre, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico.

I comitati etici individuati ai sensi del presente comma svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali.



Art. 2, comma 10

I comitati etici territoriali sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II della relazione di valutazione, di cui all'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 536/2014.



D.Lgs 24 giugno 2003, n. 211 Articoli in abrogazione

Art. 6 - Comitato etico

Definisce le tempistiche di emissione del parere (commi 1, 3, 4 e 5), le competenze (comma 2) del Comitato etico e stabilisce le parti contrattuali della convenzione.

Art. 7 - Parere unico

Definisce le tempistiche di emissione del parere da parte del Comitato etico coordinatore, dei Comitati etici dei centri collaboratori (commi 1, 2, 3 e 4) e le competenze di quest'ultimi (comma 3).



D.Lgs 24 giugno 2003, n. 211 Articoli in abrogazione

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico (commi 1 e 2)

Art. 9 - Inizio di una sperimentazione clinica

Comma 9 - Definisce le finalità di l'utilizzo delle tariffe versate dal richiedente l'autorizzazione: «Le relative entrate saranno utilizzate dal Ministero della salute, ai fini dell'attività di controllo sulla sperimentazione clinica dei medicinali».

Comma 10 –Definisce la modalità di gestione delle tariffe: «Le entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute».



In sintesi quali cambiamenti?



Numero dei CE (40+3) allineato agli altri Stati Membri EU Tariffa Unica nazionale per SC ed ES Valutazione dei CE focalizzata sugli aspetti della parte II della Relazione di valutazione secondo CTR (aspetti etici) Semplificazione e snellimento procedure autorizzative Armonizzazione documentazione (contratto, assicurazione) CCN CE: attività di indirizzo, monitoraggio e consulenza Nuova piattaforma OsSC e attivazione progetto Fast Track Partecipazione attiva di AIFA alla scrittura dei Decreti attuativi e ai lavori del Portale & DB EMA



COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Emendamenti al modulo di consenso informato inerenti informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation 216/679 - GDPR)

In seguito all'entrata in vigore del GDPR a partire dal 25 maggio 2018, si ritiene opportuno chiarire che eventuali emendamenti al modulo del consenso informato inerenti informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali in accordo al GDPR rientrano, ai fini delle procedure di gestione degli emendamenti, nella categoria degli emendamenti non sostanziali, trattandosi dell'applicazione *tout court* della nuova disciplina trasversale sulla protezione dei dati in base alla quale i documenti destinati ai soggetti in sperimentazione vanno coerentemente aggiornati.

Si ricorda che, qualora invece le modifiche al modulo di consenso informato riguardino in dettaglio anche i contenuti del medesimo, deve essere sottomessa una richiesta di autorizzazione di emendamento sostanziale al Comitato etico, deputato alla valutazione della documentazione relativa ai soggetti in sperimentazione come previsto dalla Determina AIFA n.1/2013

(https://www.agenziafarmaco.gov.it/ricclin/sites/default/files/files_wysiwyg/files/Normativa/
Determina%20AIFA%201-2013%20del%2007.01.2013%20in%20GU.pdf)

Si allega di seguito il link ai documenti di Guidance predisposti dalla Commissione Europea in relazione al GDPR: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.



In sintesi

- Prezioso strumento di interazione tra tutti i rappresentanti istituzionali che gestiscono le sperimentazioni, nato dall'esigenza di risolvere la complessità dei meccanismi propedeutici al corretto avvio delle sperimentazioni cliniche in Italia
- Sistema per rafforzare il dialogo tra i diversi attori e generare proposte condivise di soluzioni alle criticità emerse
- Lo scopo del progetto è assicurare un processo armonico che garantisca massima efficienza, trasparenza e programmazione delle tempistiche necessarie per la valutazione e l'avvio delle sperimentazioni, rendendo il sistema Italia maggiormente attrattivo e competitivo"



Change management nella ricerca clinica in Italia

Centro di coordinamento nazionale CE
Riorganizzazione CE

Accreditamento dei Centri

Procedure dei siti sperimentali (contratto per attivazione centro) Procedure condivise
linee guida e best
practice (Centro
coordinamento nazionale
e network CE)

Programmi di formazione AIFA

Formazione universitaria e per i ricercatori (L.3/2018)

Documentazione (contratto unico, assicurazioni)

Studi osservazionali e studi no-profit



Contenuti

- Documenti di riferimento
- Definizioni
- Responsabilità dell'Investigator
- Responsabilità dello Sponsor
- Segnalazione SUSARS
- DSUR



Direttiva 2001/20/C concernente l'implementazione delle norme di buona pratica clinica nella conduzione dei clinical trials sui medicinali per uso umano

Riferimenti di farmacovigilanza nei clinical trial:

art. 16 Notifica degli eventi avversi

art. 17 Notifica di reazioni avverse serie

art. 18 Indicazioni relative alle segnalazioni



Art. 18

'La Commissione, in consultazione con l'Agenzia, con gli Stati membri e con le parti interessate, elabora e pubblica indicazioni dettagliate sulla raccolta, sulla verifica e sulla presentazione delle relazioni sugli eventi avversi o reazioni avverse, nonché sulle modalità di decodificazione riguardo alle reazioni avverse serie inattese'



EudraLex - Volume 10 Lineaguida sui Clinical Trials

Il volume 10 delle pubblicazioni "Le norme che disciplinano i medicinali nell'Unione europea" contiene documenti orientativi applicabili alle sperimentazioni cliniche:

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10/



EN



C 172/1

II

(Information)

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES

EUROPEAN COMMISSION

Communication from the Commission — Detailed guidance on the collection, verification and presentation of adverse event/reaction reports arising from clinical trials on medicinal products for human use ('CT-3')

(2011/C 172/01)



Le Autorità Competenti Nazionali, i Comitati etici, gli Sponsors e gli Investigators, così come tutte le figure professionali a cui sono stati delegati compiti e funzioni relativi alle segnalazioni di sicurezza, devono considerare questa normativa quando si applica la Direttiva 2001/20/EC: CT3 sezione 1 (3)



Deve essere letta congiuntamente a:

- ✓ CT1 (Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all' Autorità
 competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la
 dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la
 richiesta di parere al comitato etico Rev. 3)
- ✓ ICH E2A (Linea guida sulla gestione dei dati clinici di sicurezza: definizioni e standard per la segnalazione accelerata)

CT3 section 1 (9)



Studio interventistico vs studio non interventistico

- Clinical trials interventistici
 - Direttiva 2001/20/EC
 - Volume 10 Eudralex-CT3/ICH E2F
- Clinical trials Non Interventistici (studi osservazionali)
 - Direttiva 2010/83/EU, modificata dalla Direttiva 2010/84/EU
 - Regolamento (EC) 726/2004 modificato dal Regolamento (EU) 1235/2010
 - Norme di Buona Farmacovigilanza (GVP)



Evento avverso

Qualsiasi episodio sfavorevole di natura medica che si verifichi in un paziente o in un soggetto partecipante in una sperimentazione clinica al quale sia stato somministrato un prodotto farmaceutico e che non deve avere necessariamente una relazione causale con tale trattamento.

Direttiva 2001/20/EC, art. 2 (m)

Un <u>evento avverso</u> (AE) può' quindi essere un qualsiasi segno (compreso un risultato anomalo di laboratorio), sfavorevole o non voluto, sintomo oppure una malattia associata all'impiego del prodotto medicinale (in sperimentazione) per coincidenza temporale, sia essa correlata o meno al prodotto medicinale (in sperimentazione)

CT3, Section 4 (23)



Reazione avversa

Tutte le risposte nocive e non volute ad un prodotto medicinale, correlate ad un qualsiasi dosaggio

Direttiva 2001/20/EC, art.2 (n)

La definizione comprende anche gli errori di medicazione e le utilizzazioni non previste nel protocollo, compresa la cattiva utilizzazione o l'abuso del prodotto.

La definizione suggerisce la ragionevole eventualità di un nesso causale tra l'evento e il medicinale sperimentale. Ciò significa che esistono fatti (prove) o argomenti che suggeriscono un nesso di causalità.

CT3, Section 7 (43-45)



Eventi avversi seri o Reazioni avverse serie

qualsiasi evento avverso o reazione avversa che, a prescindere dalla dose:

- ha esito letale,
- mette a repentaglio la vita del soggetto,
- impone un ricovero ospedaliero oppure prolunga il ricovero in corso,
- > comporta un'invalidità o un'incapacità grave o prolungata,
- comporta un'anomalia o una malformazione congenite o un difetto alla nascita

Directive 2001/20/EC art. 2 (o)

Importanti eventi medici CT-3, Section 4 (26)



Reazione avversa inattesa

Reazione avversa la cui natura o severità non concorda con le informazioni relative al prodotto (il termine severità è usato qui per descrivere l'intensità di uno specifico evento. Deve essere distinto dal termine «serio»):

- ➤ Il dossier per lo sperimentatore (IB) per un prodotto in fase di sperimentazione non autorizzato
- O il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) per un investigational product autorizzato

Directive 2001/20/EC art.2 (p)-CT3, Section 7 (48-55)



SUSAR

Ogni Sospetta Reazione Avversa Seria Inattesa (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction) correlata all'IMP che si verifica durante un CT interventistico



Gestione AEs/ARs/SUSARs

Responsabilità dell'Investigator

Responsabilità dello Sponsor



Gli eventi avversi e/o i risultati di analisi anomali che il protocollo reputa essenziali ai fini della sicurezza sono notificati allo sponsor in conformità degli obblighi di segnalazione e nei tempi fissati nel protocollo.

Directive 2001/20/EC, art.16 (2) CT-3, Section 5 (34)



- Lo sperimentatore notifica immediatamente lo sponsor di qualsiasi evento avverso serio, ad eccezione di quelli identificati nel protocollo o nel dossier per lo sperimentatore come non soggetti ad obbligo di notificazione immediata
- La segnalazione immediata dovrebbe essere fatta dallo sperimentatore entro un periodo di tempo molto breve e, in nessun caso, dovrebbe eccedere le 24 ore dopo che sia venuto a conoscenza dell'evento avverso serio.

Directive 2001/20/EC, art.16 (1) ;CT-3, Section 3 (14), Section 4 (20-28 -29)



Nel caso in cui la notifica non sia richiesta immediatamente, lo sperimentatore effettua la notifica entro un termine adeguato, tenendo conto delle specificità della sperimentazione e dell'evento avverso serio, nonché di eventuali indicazioni del protocollo o dell'opuscolo dello sperimentatore

CT-3, Section 4 (31)



- Lo sperimentatore non è tenuto a seguire attivamente i soggetti per individuare eventi avversi dopo la conclusione della sperimentazione, fatte salve indicazioni contrarie nel protocollo.
- Gli eventi avversi seri subiti da un soggetto dopo la fine del trattamento devono essere notificati allo sponsor se lo sperimentatore ne viene a conoscenza

CT-3, Section 4 (32-33)



- Valutazione "serietà"
- Valutazione "causalità"

CT-3, Section 7 (57-58)



Responsabilità dello Sponsor

- Valutazione "serietà"
- Valutazione "causalità"

In mancanza di informazioni sulla causalità da parte dello sperimentatore che effettua la notifica, lo sponsor dovrebbe consultare quest'ultimo e incoraggiarlo ad esprimere un parere in merito.

L'importanza del nesso causale stabilito dallo sperimentatore nella sua valutazione non dovrebbe essere minimizzata dallo sponsor. Se lo sponsor si trova in disaccordo con la valutazione di causalità fornita dallo sperimentatore, il parere dello sperimentatore e quello dello sponsor dovrebbero essere entrambi espressi nella relazione.

La valutazione della prevedibilità è fatta sulla base della RSI

CT-3, Section 7 (57-59-60-61)



Valutazione Causalità

Valutazione dell'Investigator	Valutazione dello Sponsor	Causalità Regolatoria
Non correlata	Non correlata	Non correlata
Correlata	Correlata	Correlata
Non correlata	Correlata	Correlata
Correlata	Non correlata	Correlata



Responsabilità dello sponsor

- Lo sponsor conserva i registri dettagliati di tutti gli eventi avversi

 **Directive 2001/20/EC, art.16 (4),CT-3, sections 3 (15) and 6 (36)
- Lo Sponsor garantisce la segnalazione delle sospette reazioni avverse serie e inattese (SUSARs) alle Autorità Competenti e ai Comitati Etici coinvolti
- Lo Sponsor garantisce una valutazione annuale di sicurezza da inviare all'Autorità Nazionale Competente e al Comitato Etico

Directive 2001/20/EC, art.17

CT-3, sections 3 (15) and 7 (63-123), 8 (124-130)



Responsabilità dello sponsor


- •Deve informare tutti gli Investigators
- •Le informazioni dovrebbero essere concise e pratiche. Di conseguenza, le informazioni sulle SUSAR dovrebbero per quanto possibile essere raggruppate in una enumerazione di SUSAR per periodo, come richiesto dalla natura del progetto di ricerca/progetto di sviluppo clinico e dal volume di SUSAR generato.
- Tale enumerazione dovrebbe essere accompagnata da un breve riassunto dell'evoluzione del profilo di sicurezza del medicinale sperimentale.

Directive 2001/20/EC, art.17 (1) CT-3, section 3 (15), section 7 (108-109)



Responsabilità dello sponsor

SUSARs fatali o che mettono in pericolo la vita:



Tutte le altre Susars



Directive 2001/20/EC art 17 (1) CT3 section 7 (37)



Come segnalare?

SUSAR format

E' necessario usare il format CIOMS, usato in maniera standard per le segnalazioni rapide.

http://www.cioms.ch/index.php/cioms-form-i

BURPECT ADVERSE REACTION REPORT			
I. REACTION INFORMATION			
AAFENT MYSALE 1s. COUNTRY 7, SAFE OF BRITS Over, twell to the Start Start Start	Years 0.00X Months (MSCT) Years Day (Month Pear	BATHOPEUTE TO ADMENDE	
3 + 13 DESCRIBE REACTION IS Installing relevant test	etak detak	PRACTION CONTRAT DISC	
		HIGHWAYER OR HIGHWAYER HIGHWAYER HIGHWAYER	
		CHANGENER OF BEARCAST OF BEARWAY DE BEARWAY DE	
		TWEATURNS	
IL SUSPECT DRUGIS: INFORMATION			
SUSPECT BRUCKS involves generic runnit		DE DES BEACTION DES DES BEACTION DES DES DES DE DES	
b. Desty DDBHIE:	14. ASSETS OF ACMINISTRATION	21 DE RIACTION PENTRAR ALTO: RENTRO	
F. HOICATONIO FOR USE		Dischool	
S. THERAPE EATER (Summe)	III. THIRMPY DUNKTION		
III. CONCONITANT DRUGIS) AND HISTORY			
C. CONCOMPANY DRUGGI AND BAYES OF ADMINISPRATION SHIPLES TOOK USED TO SHIP HECCOSTS			
. STRIK RELEVANT HERCRY H.C. dispositios, altergos, programsy with last month of person, etc.)			
IV. MANUFACTURIN INFORMATION			
N. PANE AND HODRESS OF BANGPACTURES			
29a. HITT CONTINU, NO.	-		
e. Calli McCovil) coa surror secures	-		
BY HANGE ACTIONS 1: STREY 1: LITERATURE 1: MINUTE PROFESSIONAL			
THOF THE RIPORT SEE BROKET TYPE CIRCLES CITELIONS			



Responsabilità dello Sponsor

 Una volta all'anno per tutta la durata della sperimentazione clinica, lo sponsor fornisce agli Stati membri sul cui territorio essa si svolge e al comitato etico un elenco di tutte le sospette reazioni avverse serie inattese osservate nel corso dell'intero periodo ed una relazione sulla sicurezza delle persone sottoposte alla sperimentazione clinica.

Directive 2001/20/EC art 17 (6) Section 8 (124-130)



Relazioni di sicurezza annuali

Directive 2010/20/EC, art.17 (2)

DSUR

CT3 section 8 (124-130), ICH E2F

La relazione aggiornata sulla sicurezza dello sviluppo (DSUR) è inteso come uno standard comune per la comunicazione periodica sui farmaci in fase di sviluppo (compresi i farmaci commercializzati che sono oggetto di ulteriori studi) tra le regioni ICH.

Il DSUR, presentato ogni anno, rispetterà i requisiti nazionali e regionali attualmente già soddisfatti dalla relazione annuale IND degli Stati Uniti e dalla relazione annuale sulla sicurezza dell'UE, rispettivamente, e può quindi sostituire le relazioni esistenti.



Obiettivi del DSUR

La linea-guida ICH E2F definisce il contenuto e il formato raccomandato per un DSUR e fornisce uno schema di punti da considerare nella preparazione e sottomissione del documento.

L'obiettivo principale di un DSUR è presentare una revisione annuale completa e ponderata e la valutazione delle informazioni di sicurezza pertinenti, raccolte durante il periodo di riferimento e relative a un farmaco oggetto della sperimentazione, indipendentemente dal fatto che sia commercializzato o meno.



Le informazioni minime della segnalazione in SC

almeno tutti i seguenti elementi:

- un numero EudraCT valido (eventualmente)
- il numero di studio dello sponsor
- un soggetto identificabile codificato
- un relatore identificabile
- una SUSAR
- un medicinale sperimentale sospetto (compreso il nomecodice della sostanza attiva)
- un nesso causale

Le informazioni minime della segnalazione nel post-marketing

Informazioni su sospensione della somministrazione/ risomministrazione (dechallenge e rechallenge)

Luogo (ad esempio ospedale, day-hospital, casa, casa di cura)

Esito: informazioni sulla guarigione e qualsiasi postumo; in caso di esito fatale, causa del, quando disponibile, ogni referto autoptico o rapporto post-mortem (inclusa la relazione del medico legale)

Altre informazioni: qualunque informazione: come anamnesi possibili su allergie, abuso di alcool o droghe; anamnesi familiare; risultati di accertamenti particolari




DSUR

Development Safety Update Reports

- Una volta all'anno
- per tutta la durata della sperimentazione clinica

lo sponsor fornisce agli Stati membri sul cui territorio essa si svolge e al comitato etico un elenco di tutti i sospetti di reazioni avverse serie inattese osservate nel corso dell'intero periodo ed una relazione sulla sicurezza delle persone sottoposte a sperimentazione clinica.

D.Lvo 211/2003, art 17 (6), CT-3 sez.8, ICH E2F




*PSUR*Periodic Safety Update Report

- Semestrale per i primi due anni successivi all'AIC
- Annuale per i due anni successivi
- e poi ogni tre anni


la raccolta di tutte le informazioni relative alla sicurezza "globale" del medicinale, dal momento della sua autorizzazione, accompagnata da una critica valutazione del rapporto beneficio/rischio: è un obbligo per il titolare dell'AIC anche per prodotti non commercializzati

Autorità competente













DSUR- RSIREFERENCE SAFETY INFORMATION





Per chi volesse cimentarsi a scrivere un protocollo



http://www.spirit-statement.org/





www.aifa.gov.it









Contatti:

Cinzia Cupani Ufficio Sperimentazione Clinica c.cupani@aifa.gov.it sperimentazione.clinica@aifa.gov.it

www.aifa.gov.it





